

- (7) Il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale <sup>(1)</sup> contiene un riferimento a una disposizione del regolamento (CE) n. 796/2004 che dovrebbe essere soppressa dal presente regolamento. A fini di certezza del diritto, è opportuno precisare che la suddetta disposizione rimane in vigore agli effetti dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 fino all'adozione di un'ulteriore decisione secondo l'idonea procedura legislativa.
- (8) Il comitato di gestione dei pagamenti diretti non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 24, il paragrafo 2 è soppresso.
- 2) All'articolo 26, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 al più tardi un mese prima della data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

#### Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 44 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Nel fissare la percentuale minima di controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non viene tenuto conto delle azioni prescritte all'articolo 6, paragrafo 3, o all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

<sup>(1)</sup> GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1396/2007 (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 3).

- 2) All'articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata entro tre mesi dalla data del controllo in loco.

Salvo che l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza constatata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore viene informato dell'azione correttiva che sarà adottata, secondo la suddetta disposizione, entro il termine di cui al primo comma.

Se uno Stato membro si avvale della possibilità di non applicare riduzioni o esclusioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore interessato viene informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la riduzione o l'esclusione del pagamento, dell'azione correttiva che sarà adottata.»

- 3) Fatto salvo l'articolo 3 del presente regolamento, all'articolo 65 il paragrafo 2 è soppresso.

- 4) All'articolo 66 sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis. Se uno Stato membro si avvale della possibilità di non applicare riduzioni o esclusioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'agricoltore non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica la riduzione o l'esclusione.

Il termine è fissato dall'autorità competente e non deve essere posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'infrazione.

2 ter. Se uno Stato membro si avvale della possibilità di considerare un caso di inadempienza di importanza minore, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e l'agricoltore non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica una riduzione.

Il termine è fissato dall'autorità competente e non deve essere posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'infrazione.